



**BANCA DI TARANTO**

**BANCA di CREDITO COOPERATIVO**

*partner ufficiale... della tua città*

---

## **REGISTRO DELLE FATTISPECIE DI CONFLITTO DI INTERESSE**

Documento adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 24.11.2009  
ai sensi dell'art. 26 del Regolamento Banca d'Italia – Consob del 29/10/07  
Documento revisionato a seguito delibera del Consiglio di Amministrazione del 04.10.2012

---



---

**1. REGISTRO DELLE FATTISPECIE DI CONFLITTI DI INTERESSE**

L'art. 26 del Regolamento congiunto Banca d'Italia Consob del 29/10/07 dispone che gli intermediari istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Come previsto dalla Policy per la gestione dei conflitti di interesse, la Banca istituisce, in forza di delibera del Consiglio d'Amministrazione adottata in data 24.11.2009 il presente Registro dei Conflitti d'Interesse (di seguito il "Registro") in forma cartacea, nel quale rilevare, su base continuativa, le fattispecie di conflitto di interesse che sorgono nel corso della prestazione dei servizi di investimento.

Nel Registro saranno annotate una tantum le singole fattispecie di conflitto riconducibili alla classificazione di cui all'art. 24 del Regolamento Congiunto Banca d'Italia Consob, specificando il servizio di investimento, le categorie di strumenti finanziari e le unità organizzative interessate.

Il presente Registro è istituito e tenuto dalla funzione di Compliance, che ne curerà in maniera tempestiva gli eventuali aggiornamenti.

**2. REGISTRO DELLE OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE**

L'archivio storico delle singole operazioni effettuate in situazione di conflitto di interesse, numerate progressivamente, è aggiornato e conservato elettronicamente mediante sistema informativo.

Le attività di monitoraggio e manutenzione di tale archivio sono svolte dalla funzione di Compliance, in collaborazione con l'Ufficio Organizzazione.

**3. REGISTRO DELLE FATTISPECIE DI CONFLITTO D'INTERESSE**

Di seguito sono descritte le situazioni (fattispecie) di conflitto di interesse individuate dalla Banca applicando i criteri di mappatura di cui all'allegato 1 della Policy per la gestione dei conflitti d'interesse.



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
1	<b>Ricezione e trasmissione di ordini</b>	La prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini espone la Banca a situazioni di conflitto di interesse ogniqualvolta il servizio venga prestato mediante contatto telefonico e/o allo sportello. In tali circostanze, infatti, si potrebbe verificare la possibilità che la Banca avvantaggi un cliente a discapito di un altro, non adempiendo all'obbligo di trasmettere tempestivamente gli ordini, nel rispetto della priorità di ricezione degli stessi.	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:</p> <p>c) possibilità di ottenere un incentivo per privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato.</p>	<p>Con riferimento alla fattispecie di conflitto di interesse riconducibile alla lett. c) le misure individuate, volte ad assicurare il rispetto delle priorità di ricezione degli ordini sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>istruzioni operative</b> che disciplinano le regole di inserimento degli ordini stessi in procedura nel rispetto delle priorità di ricezione</li><li>- rispetto del <b>Codice Etico</b>, al fine di stabilire uno specifico divieto per gli operatori di front office (ad es. favorire alcuni clienti a scapito di altri nell'attività di trasmissione degli ordini ricevuti)</li><li>- esistenza di procedure informatiche di interconnessione, che garantiscano il rispetto delle priorità di inserimento/ricezione degli ordini. Sull'effettiva applicazione delle procedure sono previsti controlli periodici.</li></ul>	Strumenti e Prodotti finanziari trattati ed indicati nella propria Strategia di Trasmissione degli ordini



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
2	<b>Ricezione e trasmissione di ordini</b>  <b>Consulenza in materia di investimenti</b>	Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nel caso in cui nell'ambito della prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini venisse erogato, dalla medesima unità organizzativa, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:  a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente  b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione:  - adozione del <b>Codice Etico</b> , che prevede un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela;  - <b>indipendenza del sistema retributivo</b> dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto al numero di ordini intermediati riferibili a specifici emittenti/specifici strumenti finanziari, in quanto marginale rispetto alla retribuzione variabile (PdR più incentivo).	Strumenti e Prodotti finanziari trattati ed indicati nella propria Strategia di Trasmissione degli ordini



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
3	<b>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b>  (Distribuzione di prodotti finanziari di propria emissione)	Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto potrebbe trattarsi di strumenti finanziari di propria emissione.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:  b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	La Banca adotta le seguenti misure di gestione: - la Banca emette <b>certificati di deposito</b> su richiesta del cliente aventi rendimenti coerenti, per le varie scadenze, con quelli del mercato monetario all'atto dell'emissione - la Banca emette <b>prestiti obbligazionari</b> aventi rendimenti coerenti, per le varie scadenze, con quelli del mercato finanziario all'atto dell'emissione - i certificati di deposito emessi dalla Banca su richiesta del cliente sono garantiti dal <b>Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo</b> - generalmente tutti i prestiti obbligazionari emessi dalla Banca sono garantiti dal <b>FGO (Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti)</b> del Credito Cooperativo - il sistema incentivante è frutto di una valutazione complessiva basata su una pluralità di elementi, nella quale il raggiungimento di obiettivi di budget per i servizi di collocamento /distribuzione ne rappresenta solo una parte  La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare il rischio di pregiudizio per i clienti	Prodotti finanziari di propria emissione (prestiti obbligazionari e certificati di deposito)



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
3.a	<b>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b>  <b>(Distribuzione di prodotti finanziari)</b>	<p>Nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, la Banca potrebbe presentare interessi in conflitto con la clientela in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- gli strumenti finanziari in oggetto sono stati emessi da soggetti in rapporto di credito con la Banca. In tale circostanza, infatti, la Banca potrebbe ottenere il rimborso del finanziamento erogato mediante i proventi del collocamento</li><li>- trattasi di strumenti per i quali soggetti terzi (es. emittenti) pagano incentivi, sotto forma di denaro, beni o servizi, diversi dalle commissioni normalmente percepite per il servizio in oggetto</li><li>- trattasi di strumenti di un emittente con il quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari. Con riferimento ai soggetti in rapporto di credito con la Banca, rilevano solamente quelli ai quali sia stato accordato un finanziamento "rilevante", ovvero quando il rapporto tra linee di credito accordate dalla Banca al "gruppo economico" di tale soggetto e il patrimonio di vigilanza della Banca stessa, superi il valore soglia del 3%.</li></ul>	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente</li><li>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo</li><li>c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato</li><li>e) la Banca riceve o potrebbe ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.</li></ul>	<p>La Banca adotta le seguenti misure di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e) è stata elaborata apposita policy sugli incentivi volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti terzi di prodotti finanziari ed assicurativi, questi saranno comunque resi noti ai clienti tramite l'inserimento nell'informativa contrattuale o pre-contrattuale della sintesi sulle retrocessioni percepite da terzi</li><li>- il sistema incentivante è frutto di una valutazione complessiva basata su una pluralità di elementi, nella quale il raggiungimento di obiettivi di budget per i servizi di collocamento / distribuzione ne rappresenta solo una parte</li></ul> <p>La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare il rischio di pregiudizio per i clienti.</p>	<p>Strumenti e prodotti finanziari anche di matrice assicurativa, delle società prodotte del Movimento Cooperativo e/o di terzi, strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante o con cui la Banca ha rapporti di fornitura ad esempio: strumenti e prodotti di Bcc Vita, Aureo Gestione, ICCREA Banca Impresa, BCC Vita, BCC Assicurazioni).</p>



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
4	<b>Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente</b>  <b>(Distribuzione di prodotti finanziari)</b>  <b>Consulenza in materia di investimenti</b>	Le fattispecie di conflitto di interessi si potrebbero configurare nell'ipotesi in cui la Banca, nell'ambito della prestazione del servizio di collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari, provvedesse ad erogare, mediante la medesima unità organizzativa, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:  a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente  b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo  c) la Banca ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato  e) la Banca riceve o può ricevere da una persona diversa dal cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.	Misure di gestione adottate:  - adozione del Codice Etico, che prevede un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela  - indipendenza del sistema retributivo dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella prestazione del servizio di collocamento  - con riferimento alla fattispecie riconducibile alla lett. e) è stata elaborata apposita policy sugli incentivi volta all'individuazione, valutazione e gestione di incentivi pagati alla Banca da emittenti terzi di prodotti finanziari ed assicurativi, questi saranno comunque resi noti ai clienti tramite l'inserimento nell'informativa contrattuale o pre-contrattuale della sintesi sulle retrocessioni percepite da terzi La Banca fornirà adeguata informativa ai clienti, in quanto le misure di gestione adottate, non consentono di eliminare il rischio di pregiudizio per i clienti.	Prodotti finanziari di propria emissione (obbligazioni proprie, C/D) Strumenti, prodotti finanziari anche di matrice assicurativa delle società Prodotto del Movimento Cooperativo e di altre società Prodotto, strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante o con cui la Banca ha rapporti di fornitura, di partecipazione o altri rapporti di affari (ad esempio, prodotti di Bcc Vita, Aureo Gestione, ICCREA Banca Impresa, BCC Vita, BCC Assicurazioni, SICAV)



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
5	<b>Consulenza in materia di investimenti</b>	La prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti non genera di per sé conflitti di interesse, a meno che a tale attività non vengano abbinata la prestazione di altri servizi di investimento o abbia ad oggetto strumenti finanziari di propria emissione e/o emesse da società con la quale si hanno rapporti di fornitura, di partecipazioni o altri rapporti di affari.	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:</p> <p>a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente;</p> <p>b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.</p>	<p>La Banca nella prestazione di tale servizio di investimento adotta una serie di provvedimenti organizzativi ed operativi volti a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ottenere tutte le informazioni necessarie per una corretta valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni che intende fornire alla clientela</li><li>- rendere trasparente al cliente che le raccomandazioni fornite rientrano nell'ambito della prestazione di un servizio di investimento (consulenza) in genere abbinato ad un altro servizio di investimento</li><li>- garantire opportune cautele contrattuali, formalizzando pattuizioni scritte con il cliente e acquisendo attestazioni comprovanti le raccomandazioni fornite opportunamente sottoscritte;</li></ul> <p>I rischi di pregiudizio per gli interessi della clientela, connessi con la prestazione del servizio di consulenza in abbinamento ad altri servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari per i quali la Banca presenta interessi confliggenti, non possono essere mitigati mediante l'adozione di opportune misure organizzative. Pertanto tali conflitti saranno oggetto di adeguata informativa, come già indicato ai punti che precedono.</p>	Prodotti finanziari di propria emissione, strumenti e prodotti finanziari degli Istituti di Categoria del Credito Cooperativo e/o di altri soggetti terzi, strumenti finanziari emessi da società finanziate dalla Banca in maniera rilevante





ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
6	<b>Operazioni di Pronti Contro Termine (PCT)</b>	la Banca attraverso le operazioni di PCT movimentata il proprio portafoglio istituzionale per realizzare l'operazione richiesta dal cliente. Tale fattispecie rappresenta anche una forma di raccolta del risparmio, attività tipica dell'azienda bancaria, finalizzata ad aumentare i volumi di impiego.	<p>Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento Congiunto sono le seguenti:</p> <p>a) realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria a danno del cliente</p> <p>b) essere portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente distinto da quello del cliente medesimo</p>	<p>Al fine di mitigare i rischi connessi alle fattispecie di conflitto in oggetto, la Banca ha adottato le seguenti misure di gestione:</p> <p>- sistema delle deleghe di potere e limiti operativi, con i quali si determinano i diversi gradi di autonomia e vincoli in materia di operatività in pronti contro termine</p> <p>Considerata l'impossibilità di adottare misure in grado di eliminare sufficientemente il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti, tali conflitti sono oggetto di adeguata disclosure alla clientela.</p>	Il portafoglio di proprietà della Banca



ID	Servizi di investimento in potenziale conflitto	Descrizione del potenziale conflitto di interesse	Tipologia di conflitto di interesse	Modalità di gestione dei conflitti di interesse	Strumenti finanziari interessati
7	<b>Operatività in pronti contro termine</b>  <b>Consulenza in materia di investimenti</b>	La fattispecie di conflitto di interessi si configura, nell'ambito della operatività in pronti contro termine, qualora la Banca provveda ad erogare, anche attività di consulenza in materia di investimenti, valutando le istanze della clientela e le opportunità offerte dal mercato.	Sulla base di quanto disposto dalla disciplina di attuazione dell'art. 6, comma 2-bis del TUF, le fattispecie di conflitto di interesse rilevate, annoverabili all'art. 24 del Regolamento congiunto Consob-BI, sono le seguenti: a) possibilità di realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del cliente; b) la Banca è portatrice di un interesse nel risultato del servizio prestato al cliente, distinto da quello del cliente medesimo.	Considerato che la Banca procede con l'abbinamento del servizio di consulenza all'operatività in PCT (in quanto da tale combinazione ne deriva un comportamento maggiormente attento e responsabile nei confronti degli interessi della clientela), le misure di gestione adottate sono:  - <b>Codice etico</b> , che prevede un obbligo per gli operatori che svolgono il servizio di consulenza di agire in modo onesto, equo e professionale e di garantire l'assoluta indipendenza rispetto alle raccomandazioni personalizzate fornite alla clientela; - <b>indipendenza del sistema retributivo</b> dei soggetti che esercitano attività in potenziale conflitto di interesse. In particolare, è garantita l'indipendenza del sistema retributivo, dei soggetti coinvolti nella prestazione del servizio di consulenza, rispetto alle performance perseguite nella operatività in pct; - <b>sistema delle deleghe di potere e limiti operativi</b> , con i quali si determinano i diversi gradi di autonomia e vincoli in materia di operatività in pronti contro termine.  Considerata l'impossibilità di adottare misure in grado di eliminare sufficientemente il rischio di potenziali pregiudizi per i clienti, tali conflitti sono oggetto di adeguata disclosure alla clientela.	Operazioni a pronti ed a termine nell'ambito della operatività in PCT